




Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "CAROVIGNO"

con Indirizzo Musicale

Via Giosuè Carducci, 1 - 72012 - Carovigno (BR) - Tel.: 0831.991029
 C. F. 90042670746 – Codice Univoco Ufficio: UFBICL
 E-mail: bric818003@istruzione.it - bric818003@pec.istruzione.it
www.iccarovigno.edu.it




Carovigno, protocollo e data come da timbratura

Circolare n. 267 - 2022/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO
 Prot. 0008912 del 22/06/2023
 I-4 (Uscita)

- A TUTTE LE FAMIGLIE
- AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- ALLE BACHECHE
- AL SITO

Per conoscenza:

- A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: **CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE.**
PERICOLO DI VIOLAZIONE DELLA PRIVACY A CAUSA DI INCAUTA
DIFFUSIONE DEGLI ESITI DI SCRUTINI ED ESAMI.

Gentili famiglie e tutori, care/i studentesse/i e colleghe/i,
 nei prossimi giorni, come prevede la Legge, saranno pubblicate le valutazioni conclusive di questo anno scolastico.

Nelle **Bacheche di ciascuna classe** del nostro Registro Elettronico, saranno pubblicati (in alcuni casi sono già stati pubblicati) gli esiti degli scrutini (con la sola dicitura "ammessa/o" o "non ammessa/o" alla classe successiva) della Scuola Secondaria.

Nella **Bacheca personale** di ciascun/a alunno/a saranno pubblicate le valutazioni conclusive di questo anno scolastico e gli esiti dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione secondo le date comunicate con altre circolari.

I nostri piccoli e grandi alunni, riceveranno quindi il **"Documento di valutazione"** (la vecchia **"pagella"**) e, inevitabilmente, in ogni famiglia, **sarà al centro della attenzione di tutti**, attenzione che ha certamente aspetti positivi ma che, a volte, può anche portare a situazioni non serene per i ragazzi e bambini.



È giusto che ci sia questa considerazione, perché è il documento con cui la scuola tenta di sintetizzare un lavoro durato un intero anno scolastico, ma è bene però che tutti noi **facciamo attenzione ai tanti preconcezioni e misconcezioni** (quando non veri e propri falsi miti e/o vere e proprie leggende provenienti da tradizioni non sempre “positive”) **legati alla “pagella”** (che, piano piano, tutti noi dovremmo cominciare a chiamare solo: “Documento di valutazione”).



La valutazione è uno dei compiti più importanti, complessi e delicati che la società ha affidato alla Scuola¹.

Questa, conclusiva dell'anno scolastico, è una valutazione sommativa, che tenta cioè, di fornire, in questo preciso momento temporale, una misurazione del raggiungimento dei traguardi previsti per questo determinato step (annuale) del percorso formativo di ciascun alunno/a.

La valutazione sommativa è pertanto anche uno strumento di autovalutazione, utile agli studenti ed ai docenti per capire e valutare/autovalutare il proprio lavoro, i metodi, gli strumenti, le strategie, e tutto quanto ognuno (dei due attori) ha messo in campo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tale processo poi si allargherà, secondo i previsti canali, attraverso il “Rapporto di Auto Valutazione” (RAV) di Istituto, alla intera Istituzione e poi, attraverso lo strumento della “Rendicontazione sociale”, alla intera comunità in cui l'Istituzione scolastica è inserita.

La Rendicontazione sociale consente un confronto con tutti coloro che hanno cura dei bambini e dei ragazzi: le famiglie, gli Organi Collegiali, l'Amministrazione Comunale, le Associazioni, gli Enti ecc..., fino a realizzare il cosiddetto “Patto Educativo di Comunità” che coinvolge in un percorso condiviso tutto il territorio su cui l'Istituzione scolastica opera, verso il più alto obiettivo comune, che è quello di garantire un sano e sereno percorso di crescita a ciascun bambino/a².

Rinnoviamo a tutti l'invito a considerare le valutazioni conclusive dell'anno scolastico solo per il loro valore formativo in relazione al percorso di crescita individuale di ciascun/a alunno/a.

Le valutazioni e le autovalutazioni, infatti, hanno senso solo se servono per riflettere sul proprio percorso/lavoro, per capirsi meglio e per capire meglio il mondo che ci circonda.

Non ha alcun senso fare confronti tra alunni. È superficiale, controproducente, inutile, dannoso il mero confronto sul voto tra fratelli, amici, ecc...

Dire ad un bambino: “tua sorella aveva 9 in storia e tu hai avuto 8” non serve ad esortarlo a fare meglio, anzi, porta ad abbassamento della autostima!

¹ Per un approfondimento a riguardo suggeriamo una pagina del sito INVALSI: www.invalsiopen.it/valutazione-per-apprendimento-caratteristiche-finalita/

² Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

[art. 24 c. 1 del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori (CCNL) del comparto “Istruzione e Ricerca”, sottoscritto il 9 febbraio 2018]
www.tecnicaldella scuola.it/contratto-scuola-la-comunita-educante-un-punto-importante-di-qualificazione-per-il-lavoro

Se prendiamo **una atleta che deve fare una gara**, per esempio la 100 metri, è giusto che lei faccia delle misurazioni per capire il proprio miglioramento e l'efficacia delle sue tecniche di allenamento. Se i tempi migliorano (e lei sta comunque bene in salute) le strategie sono efficaci, se peggiorano (o se lei non sta bene nel metterle in atto), le deve cambiare.

La nostra atleta però non ha bisogno di confrontare le proprie performances con quelle degli altri per capire se lei sta migliorando. **Ha senso che lo faccia solo per capire a quale gara potrà partecipare!** In base ai suoi tempi, ai suoi risultati, si potrà proporre per gare locali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali in un sereno e consapevole percorso di crescita guardando quello che lo psicologo e pedagogista russo Lev Semënovič Vygotskij ha chiamato la propria **"Zona di sviluppo prossimale"**³.

Allo stesso modo ogni bambina/o, ragazza/o nelle nostre scuole segue il suo percorso, **le valutazioni sugli obiettivi raggiunti servono** (piano piano, man mano che passa dalla scuola Primaria alla Secondaria di Primo e poi di Secondo Grado fino poi all'Università oppure alla formazione superiore oppure al mondo del lavoro) **solo per capire se ognuno sta utilizzando le giuste strategie di studio in modo da orientare al meglio il proprio percorso di vita.**

Guardiamo quindi serenamente e consapevolmente i documenti di valutazione dei nostri bambini e ragazzi come un bel momento costruttivo, di progetti e di nuovi obiettivi/mete da raggiungere.

☛ **ATTENZIONE PERÒ A NON LEDERE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI NOSTRI ALUNNI E DEI LORO COMPAGNI!**

La normativa in materia di protezione dei dati, sia europea, con il Regolamento (UE) 2016/679, sia nazionale, con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, a integrazione di quanto indicato nella nota n. 8464/2020, prevede adempimenti piuttosto stringenti a tutela dei dati personali degli alunni. Pertanto gli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado possono essere pubblicati solamente sul registro elettronico. Gli esiti degli scrutini, con l'indicazione per ciascun studente "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, sono pubblicati, per ogni classe, nell'area bacheca riservata del registro elettronico, cui possono accedere solamente gli studenti della classe di riferimento.

Ancora più stringente è la visione dei voti relativi agli insegnamenti e alle educazioni, per ogni ordine e grado dell'istruzione pubblica. La nota dispone che le valutazioni siano riportate sia nel documento di valutazione sia nell'area riservata del registro elettronico in uso in ciascuna istituzione scolastica. L'accesso alla visione deve essere garantito e limitato esclusivamente, e con le proprie credenziali personali al genitore (o, se maggiorenne) all'alunno. Il ministero interviene, a proposito, anche sull'invalsa cattiva abitudine, di studenti ma anche dei genitori, di pubblicare i voti, attraverso fotografie o screenshot, su blog o su social network. A tal riguardo la scuola deve trasformarsi in fonte di cognizione e prevedere la predisposizione di alcuni spazi attraverso i quali educare i titolari del diritto alla visione del voto, di questa tipologia di limitazione.

³ www.youtube.com/watch?v=t-Nhh7Hds1c; it.wikipedia.org/wiki/Zona_di_sviluppo_prossimale

1. *L'albo della scuola*

Il ricorso all'albo della scuola con la classica ma ormai tramontata affissione dei risultati è consentito esclusivamente alle istituzioni prive assolutamente di registro elettronico. In questo caso si possono pubblicare solo gli esiti degli scrutini, con l'indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva.

2. *Esiti degli scrutini di ammissione agli esami di maturità*

Stesse modalità sono previste dalla nota per la pubblicizzazione degli esiti degli scrutini e dei crediti scolastici attribuiti ai candidati in procinto di sostenere l'esame di Stato. Per gli esiti degli scrutini bisogna riportare la sola indicazione "ammesso" e "non ammesso" alla prova d'esame; per i crediti scolastici (scuola superiore) attribuiti ai candidati, ciascun alunno sarà posto nelle condizioni di accedere ad un'area riservata del registro elettronico per classe di appartenenza.

3. *I voti relativi alle discipline*

I voti riferiti alle singole discipline sono riportati nel documento di valutazione e nell'area riservata del registro elettronico. È consentita la pubblicazione all'albo della scuola solo degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato e dei crediti scolastici attribuiti ai candidati, nel caso in cui l'istituzione non disponga di registro elettronico. La pubblicazione non deve superare 30 giorni e deve prevedere un accesso contingentato all'albo.

In considerazione di quanto sopra, pertanto:

- ☛ **È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI RIPRODUZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEGLI ESITI DI SCRUTINI ED ESAMI MEDIANTE QUALSIASI MEZZO E FORMA ANCHE E SOPRATTUTTO ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK.**

Ricordiamo agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell'interessato e/o se non previsto da specifica disposizione normativa.

L'utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri interessati per finalità non previste.

Gli esiti saranno pubblicati sul registro elettronico nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono essere utilizzati esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi nel rispetto del principio di tutela dei dati personali.

Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto previsto dalle norme nazionali e dai regolamenti scolastici. Si raccomanda, dunque, un atteggiamento responsabile di tutti gli operatori, di vigilanza e supporto delle famiglie sui figli minorenni, di attiva e corretta azione e collaborazione nel seguire le indicazioni contenute nella presente comunicazione.

Il titolare del trattamento (la scuola) tratta i dati dell'interessato per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6 del GDPR: il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" - UE/2016/679).

Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità.

RINNOVIAMO QUINDI L'INVITO A NON DIFFONDERE O CONDIVIDERE GLI ESITI DEGLI SCRUTINI ED ESAMI ED A RISPETTARE LA PRIVACY PROPRIA E QUELLA DEGLI ALTRI!

A questo proposito una ultima esortazione.

Troppo spesso vediamo che **le famiglie pubblicano**, con grande leggerezza, **le foto dei propri bambini sui social network**, senza considerare che **questa operazione li mette in pericolo**.

Ricordiamo che è inutile dire ai propri figli di "**NON PARLARE CON SCONOSCIUTI O NON ACCETTARE CARAMELLE DAGLI SCONOSCITI**" se proprio i genitori mettono a disposizione degli sconosciuti **fotografie ed i video**⁴ dei loro piccoli.



Il Dirigente Scolastico
Salvatore Madaghiele

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993

⁴ Che sono dati molto riservati dei nostri piccoli legati alla loro immagine e che devono essere diffusi solo tra persone di fiducia!
Per approfondimenti: www.pasocial.info/social-e-minori/